

DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Premessa

Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mercato del lavoro richiedono un intervento straordinario.

Il sistema economico, anche nell'attuale contesto, manifesta la necessità e dichiara un fabbisogno non coperto, di personale altamente specializzato e qualificato a diversi livelli.

Nell'ambito della normativa nazionale la Regione, per rispondere a tale domanda, è orientata alla costruzione di un sistema della formazione dedicata agli apprendisti che sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e che affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo.

L'intervento in materia di apprendistato di cui alla D.G.R. n. 775 dell'11 giugno 2012 e s.m., rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia-Romagna dà concretezza alle strategie ed agli obiettivi di crescita occupazionale definiti dal "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 30 novembre 2011. Si vuole promuovere nei confronti delle imprese dell'Emilia-Romagna, attraverso l'individuazione di incentivi, l'attivazione di tipologie di contratti di apprendistato per far conseguire ai giovani apprendisti un titolo universitario o una qualifica professionale.

Le azioni si rivolgono a datori di lavoro privati di tutti i settori di attività che assumono giovani con il contratto di apprendistato:

- per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
- di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167

Le Disposizioni per l'attuazione della misura di incentivazione si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: i requisiti dei giovani da assumere, i criteri di accesso agli incentivi, la tipologia e l'entità degli incentivi, le risorse disponibili;
- Parte II: i requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e i criteri per l'accesso;
- Parte III: le modalità di presentazione delle domande di incentivo e le relative procedure amministrative;
- Parte IV: le modalità di liquidazione dell'incentivo;
- Parte V: il monitoraggio e controllo;
- Parte VI: la disciplina comunitaria di riferimento.

PARTE I

Requisiti dei giovani da assumere. Criteri di accesso agli incentivi. Tipologia ed entità degli incentivi. Risorse disponibili

Requisiti dei giovani da assumere.

Le azioni per l'assunzione si rivolgono a giovani:

- tra i 18 e i 25 anni sprovvisti di titolo di qualifica o di diploma, assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167;
- laureandi o laureati assunti con contratto di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167. I contratti di alto apprendistato e di ricerca dovranno essere stipulati a seguito di convenzione sottoscritta tra sottoscritta tra datore di lavoro e Ateneo in conformità con i Protocolli d'Intesa tra Regione, Atenei e Parti sociali del 19 giugno 2012 di cui alla DGR n. 860/2012.

I giovani destinatari devono essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca sono quelle realizzate **nel periodo compreso fra il 26/04/2012 (data indicata dall'art. 7, comma 7 del D.lgs. 167/2011 come termine del periodo transitorio) e il 31/12/2012.**

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca deve essere instaurato in Emilia Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo e deve avere una durata di cui alla normativa nazionale e/o regionale, come di seguito specificato:

Contratti di alto apprendistato per il conseguimento del titolo di:

Dottorato di ricerca: minimo 24 mesi, massimo 48 mesi

Master di primo o secondo livello: minimo 12 mesi, massimo 24 mesi

Laurea: minimo 24 mesi, massimo 36 mesi

Qualifica professionale: 36 mesi

Tipologie ed entità degli incentivi.

Tipologia di incentivo: incentivo all'assunzione.

Qui di seguito sono evidenziati gli importi totali degli incentivi per ogni tipologia di titolo da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato:

Dottorato di ricerca: Euro 3.720 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 4.320 per apprendiste donne,

Master: Euro 4.960 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 5.560 per apprendiste donne,

Laurea: Euro 4.440 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 5.040 per apprendiste donne,

Qualifica professionale: Euro 5.400 per l'assunzione di apprendisti uomini e Euro 6.000 per apprendiste donne.

Gli importi indicati devono comunque corrispondere al massimo al 50% della retribuzione globale effettivamente pagata dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione, pena la rideterminazione in riduzione del contributo concesso.

Gli importi suddetti sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute da applicarsi sul contributo erogato.

Gli importi indicati non possono in ogni caso superare l'intensità del 50% del salario globale effettivamente pagato dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione, pena la rideterminazione del contributo e il recupero della parte eccedente.

A prescindere dall'intensità che l'aiuto erogato rappresenta, le imprese beneficiarie non possono chiedere (e quindi ricevere) altri aiuti di Stato, nel senso dell'articolo 107.1 TFUE, a valere sul costo salariale del lavoratore assunto con il contratto in apprendistato di cui alle presenti disposizioni. Lo sgravio generale dei contributi sociali nel caso dell'assunzione di apprendisti non rappresenta, tuttavia, una misura di aiuto di Stato, in quanto si applica nella stessa misura a tutti gli operatori economici presenti sul territorio nazionale in maniera automatica. Le imprese beneficiarie degli aiuti erogati a valere sulle presenti disposizioni potranno quindi richiedere e ricevere questo tipo di sgravio generale.

Per quanto riguarda le imprese localizzate in aree colpite dal terremoto, queste possono al contrario chiedere e ricevere altri aiuti di Stato a valere su altri regimi esentati, notificati o in "de minimis", purchè il totale degli aiuti cumulati non superi il 50% del salario globale effettivamente pagato dal datore di lavoro durante i primi 12 mesi successivi all'assunzione e a condizione che il lavoratore rimanga presso l'impresa o la sede beneficiaria, pena la rideterminazione del contributo e il recupero della parte eccedente.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione degli incentivi sono le risorse nazionali per l'apprendistato.

PARTE II

Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione tutti i datori di lavoro privati operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione di quelli indicati nei capitoli relativi alla disciplina degli aiuti di Stato applicabile al caso concreto.

Nelle presenti Disposizioni il termine imprese verrà di seguito utilizzato per designare i datori di lavoro di cui al precedente capoverso.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
2. Essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999 e al D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione del CCNL di riferimento;

Inoltre le imprese dovranno mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo fino al termine del periodo formativo o comunque fino al conseguimento del titolo nel caso avvenga prima di tale termine, ad eccezione dei casi di recesso per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

PARTE III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative.

Le domande di richiesta di incentivo per le assunzioni, effettuate nel periodo compreso fra il **26/04/2012 e il 31/12/2012**, di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale o di alta formazione e di ricerca di cui alle presenti Disposizioni, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo. Sono esentati dall'obbligo del bollo i datori di lavoro dei territori colpiti dal sisma ai sensi dell'art. 8, co. 15-ter della Legge 122/2012. Nel caso di assunzione di apprendisti con il **contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011**, alla domanda di richiesta dovrà essere allegata copia della **convenzione** sottoscritta tra il datore di lavoro e l'Ateneo.

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e fino al 31/1/2013, termine ultimo di presentazione delle domande.

Le domande dovranno pervenire al **Servizio Lavoro** della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna, compilate sulla modulistica predisposta dal Servizio Lavoro regionale, comprensiva dell'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 195/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", utilizzando le seguenti modalità:

- Consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente;
- Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate (fa fede la data di spedizione);
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le domande dovranno essere spedite entro il 31/1/2013, pena la loro non ricevibilità. Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Servizio Lavoro – in Viale Aldo Moro, 38 – Bologna, 7° piano, stanza 714 - tassativamente entro le ore 12 **del 31/1/2013**, pena la loro non ricevibilità.

La modulistica sarà scaricabile dal sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande di incentivo dovranno contenere:

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione attestante alla data di presentazione della medesima di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo;
2. Dati anagrafici dell'apprendista assunto/a;
3. Indicazione della tipologia di apprendistato e dati del rapporto di lavoro, compresa la sede di lavoro, la data di assunzione e data del termine del periodo formativo del contratto di apprendistato.

Le domande di incentivi ammissibili e non ammissibili al finanziamento, saranno approvate dal Responsabile del Servizio Lavoro con proprie determinazioni, previa istruttoria formale del Servizio Lavoro volta a verificare la completezza delle domande presentate. Tali atti saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

PARTE IV

Modalità di liquidazione dell'incentivo

Le imprese, nel caso siano ammesse agli incentivi, potranno presentare la domanda di liquidazione attenendosi ad una delle seguenti modalità:

- **richiesta di liquidazione immediata dell'incentivo**, mediante la presentazione di apposita garanzia fidejussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 – di importo pari al valore complessivo degli incentivi assegnati, relativamente al periodo di riferimento, a garanzia di un'eventuale istanza di revoca e conseguente restituzione degli importi, istruita dall'amministrazione regionale a seguito di mancato rispetto dei criteri di mantenimento dell'incentivo;
- **richiesta di liquidazione al termine**: l'impresa potrà presentare la domanda di liquidazione al termine del periodo formativo ovvero al conseguimento del titolo nel caso avvenga prima del termine, previo esito positivo dei controlli di conformità effettuati dall'Amministrazione Regionale.

Modalità di Pagamento dell'incentivo

Le modalità di pagamento dell'Incentivo saranno subordinate alla modalità di liquidazione prescelta dall'impresa, ovvero:

- **nel caso di presentazione di richiesta di liquidazione immediata dell'incentivo**, la Regione verifica la conformità della garanzia fideiussoria presentata e liquida l'importo dell'intero incentivo. Allo scadere del periodo minimo di vigenza del contratto, sulla base della tipologia di riferimento, la regione effettua i controlli per verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'incentivo. Nel caso di esito positivo del controllo, l'Amministrazione regionale svincola la fidejussione;
- **nel caso di presentazione di richiesta di liquidazione al termine**, allo scadere del periodo minimo di vigenza del contratto, il Servizio Lavoro dell'Amministrazione Regionale effettua i controlli di conformità al fine di verificare il mantenimento dei requisiti. Nel caso di esito positivo del controllo, si procederà con la liquidazione dell'importo previsto.

Nel caso di interruzione del contratto prima del periodo minimo di vigenza, nonché prima del conseguimento del titolo, è prevista la revoca del finanziamento e la conseguente restituzione degli importi nel caso di erogazione anticipata.

Qualora l'interruzione del contratto avvenga per giusta causa ovvero per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa debitamente documentate, il contributo viene erogato riproporzionando l'importo complessivo per i mesi di effettiva durata del contratto. Non verrà riconosciuto alcun importo se la durata effettiva del contratto è inferiore a sei mesi.

PARTE V

Monitoraggio e controllo.

La Regione Emilia-Romagna – Servizio Lavoro elaborerà e diffonderà un report di monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e del mantenimento in organico degli apprendisti assunti/e, nonché delle eventuali revoche degli incentivi che siano state adottate a seguito sia del venir meno del requisito del mantenimento in organico, sia in presenza di dati e elementi contenuti nelle autodichiarazioni che in sede di controllo risultino falsi o mendaci.

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi con le parti sociali.

Il Servizio Lavoro provvederà, anche ai fini dell'elaborazione di tali report, a verificare presso i Centri per l'Impiego competente il permanere del possesso del requisito del mantenimento in organico.

Le somme oggetto dei provvedimenti di revoca dovranno essere restituite alla Regione e garantite da apposita garanzia fidejussoria, così come specificato nella precedente Parte IV "Modalità di liquidazione dell'incentivo".

PARTE VI

Disciplina comunitaria di riferimento

Premessa

Le specificazioni di seguito riportate rappresentano la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile agli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni.

Applicazione della disciplina comunitaria.

La disciplina sull'erogazione degli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ('Regolamento generale di esenzione per categoria') pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, (DGR n. 1916/09) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"),(di cui anche alla DGR n. 332/07).

Articolo 1: Esclusioni dai benefici.

Nessun tipo di contributo a valere sulle presenti Disposizioni potrà essere erogato a:

- Imprese in crisi;¹
- Imprese operanti nel settore carboniero.²

Articolo 2: Condizioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008.

1. Aiuti all'assunzione conformi al Regolamento generale di esenzione possono erogarsi solo a fronte dell'assunzione di lavoratori svantaggiati³ e solo se detta assunzione determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria.

¹ Ai fini dell'applicazione del Regolamento de minimis (Reg. 1998/2006), per imprese in crisi devono intendersi quelle così definite dagli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 del 1.10.2004). Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale di esenzione (Reg. 800/2008), la definizione indicata dagli Orientamenti sopra menzionati deve utilizzarsi solo nel caso delle grandi imprese. Per le piccole e medie imprese, invece, il Regolamento generale di esenzione 800/2008 contiene all'articolo 1, n. 7 una definizione propria alla quale dovrà quindi farsi riferimento. Riportiamo, di seguito, la parte rilevante di detta norma:

"[...] per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

² Facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, si tratta delle imprese registrate con uno dei seguenti settori di attività :

- B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

³ Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

2. A norma del Regolamento generale di esenzione, nessuna impresa potrà beneficiare di aiuti erogati a fronte della totalità delle assunzioni di lavoratori svantaggiati per un'entità superiore ai 5 milioni di euro per anno. Il pagamento dell'aiuto non è rilevante, mentre importa la data della concessione dell'aiuto ovvero dell'atto che riconosce la titolarità dell'aiuto erogato a fronte dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

3. Sono escluse dagli aiuti disciplinati dal Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 le imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine all'atto della richiesta dell'aiuto le imprese dovranno dichiarare la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili, contestualmente all'autocertificazione del regime di aiuti prescelto. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

4. In conformità agli obblighi procedurali di cui al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008, la Regione si impegna a:

- Conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione delle presenti Disposizioni, il quale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal Regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime;
- Segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'art.40 del Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

5. Qualora il lavoratore assunto con contratto di apprendistato non sia classificabile quale "lavoratore svantaggiato" ai sensi del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 o sussistano altre cause di esclusione tra quelle indicate ai paragrafi precedenti, la disciplina applicabile è quella del Regolamento c.d. de minimis (Reg. 1998/2006), le cui condizioni di applicazione sono indicate all'articolo successivo.

Articolo 3: Condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

1. Possono beneficiare degli aiuti erogati in conformità al Regolamento 1998/2006 tutte le imprese, ad eccezione di quelle operanti nei seguenti settori:

- Attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- Registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al "de minimis" e agli aiuti di importo limitato le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
---	-----------------------------------

01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal "de minimis")
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

2. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati

ricevuti. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di € 100.000,00.

3. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.